

negli ultimi 10 anni in Europa si è intervenuti diffusamente per riformare le leggi sulla cittadinanza, facendo emergere una propensione a concepirle in termini meno identitari;

gli Stati europei accettano o tollerano in modo crescente la doppia cittadinanza e si sta riducendo sempre più il numero di quegli Stati che chiedono la rinuncia;

si sono fatte strada anche condizioni più agevoli per la naturalizzazione, come in Germania dove servono 5 anni di residenza, in Svizzera dove ne occorrono 12, in Belgio 3, in Austria 6, in Lussemburgo 7,

si chiede di sapere se in tale contesto il Ministro in indirizzo non ritenga di dover inserire le questioni degli italiani residenti a San Marino nel quadro dei negoziati appena avviati.

(4-00989)

*STABILE - Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'interno. - Premesso che:*

la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2017, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 maggio 2017, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 21 giugno 2017, n. 25;

detta norme per il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, servizio regionale (CNSAS FVG);

il soccorso alpino del Friuli-Venezia Giulia svolge attualmente tre funzioni principali: di coordinamento operativo negli interventi di soccorso; di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario; di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile nei casi emergenza o calamità;

a parere dell'interrogante la legge evidenzia alcune criticità di tipo organizzativo e applicativo e soprattutto in casi di condizioni di emergenza;

la prima criticità riguarda gli aspetti di incostituzionalità della norma regionale laddove si è legiferato in materia di sicurezza e soccorso pubblico, una materia che l'art. 117 della Costituzione fissa a "legislazione esclusiva dello Stato" che ne garantisce l'attuazione tramite il Ministero dell'interno, di cui il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è il braccio operativo. In sostanza, la norma attuale possiede tutti i requisiti che ne giustificerebbero l'impugnazione presso la Corte costituzionale;

la seconda criticità è determinata dal disallineamento rispetto alla legislazione nazionale ordinaria che riguarda l'attività di soccorso pubblico. Per quanto concerne la normativa ordinaria vigente, non sussiste alcun dubbio in ordine alla competenza generale che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco possiede in materia di soccorso pubblico;

in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, così come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2017, prevede che "Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali";

la norma, pertanto, consente di individuare, immediatamente e con chiarezza, il Corpo dello Stato cui fa capo la responsabilità della direzione tecnica del soccorso;

in tal senso si era già espresso anche il Consiglio di Stato con le sentenze n. 1736/2014 e n. 1737/2014, con le quali aveva annullato l'efficacia di due sentenze dei TAR dell'Emilia-Romagna e dell'Umbria che erroneamente avevano riconosciuto la titolarità del soccorso alpino in ordine al coordinamento dei soccorsi in ambiente impervio;

preso atto che:

risulta prioritario ristabilire un principio di organizzazione tale per cui non vi siano più situazioni di incertezza tra le diverse autorità, quali ad esempio vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile;

durante le operazioni di soccorso per la sicurezza e la salute dei cittadini non dovrebbero sussistere elementi di incertezza burocratica soprattutto se tali incertezze derivano da un *vulnus* normativo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non intendano, ciascuno per le proprie competenze, aprire un confronto con la Regione Friuli-Venezia Giulia, per verificare la compatibilità della citata legge con la normativa nazionale, nel rispetto dei criteri per la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

(4-00990)